

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO ALLA FORNITURA RIGUARDANTE LA PREDISPOSIZIONE, STAMPA,
CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA DEL MATERIALE
OCCORRENTE PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO NEI
COMUNI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**

TURNO GENERALE 2020

CIG LOTTO N. 1 (8090713B92)
CIG LOTTO N. 2 (8090754D67)

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	
Art. 7 – Durata del contratto	
Art. 8 – Importo del contratto	
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	
Art. 17 – Subappalto	
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	
Art. 20 – Sicurezza	
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	
Art. 23 – Garanzia definitiva	
Art. 24 – Obblighi assicurativi	
Art. 25 – Penali	
Art. 26 – Risoluzione del contratto	
Art. 27 – Recesso	
Art. 28 – Definizione delle controversie	
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	
Art. 31 – Spese contrattuali	
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione	
Art. 34 – Norma di chiusura	

Articolo 1

Oggetto e finalità dell'appalto

1. La fornitura ha per oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna del materiale occorrente per l'elezione di sindaco e consiglio in (circa) 158 comuni della provincia di Trento e in (circa) 113 comuni della provincia di Bolzano, che sarà indetta per una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020. Il numero esatto dei comuni nei quali dovrà svolgersi l'elezione di sindaco e consiglio sarà determinato al momento dell'indizione dell'elezione stessa, in quanto il numero di comuni dipende dai processi di fusione di comuni in corso o che saranno avviati prima del turno generale.

2. L'appalto è ripartito in n. 2 (due) lotti. La descrizione del materiale contenuto in ciascun lotto è riportata nell'Allegato A, Lotto n. 1 – Lotto n. 2, che forma parte integrante del presente capitolato. Nell'Allegato B, Lotto n. 1, anch'esso parte integrante, è descritto il materiale necessario per l'eventuale turno di ballottaggio (escluse le tabelle di scrutinio per il turno di ballottaggio già indicate nell'Allegato A – Lotto n. 2). La realizzazione di tale materiale, o di parte di esso, sarà affidata, eventualmente, in relazione all'effettivo numero di comuni interessati al secondo turno di votazione.

Articolo 2

Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura comprende:

- a) la predisposizione di tutto il materiale specificato nei lotti di cui l'impresa risulti aggiudicataria, secondo le modalità contenute nell'articolo 1 del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- b) la stampa del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità contenute nell'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e nell'Allegato A, Lotto n. 1 – Lotto n. 2;
- c) il confezionamento del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e nell'Allegato A, Lotto n. 1 - Lotto n. 2;
- d) la consegna del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità contenute nell'articolo 4 del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e nell'Allegato A, Lotto n. 1 - Lotto n. 2.

2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a) della legge provinciale di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (applicabile alla Regione in base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e s.m.), al soggetto economico aggiudicatario del Lotto n. 1 dell'Allegato A anche la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali indicati nel Lotto n. 1 dell'Allegato B necessari per l'eventuale turno di ballottaggio. Le tabelle di scrutinio per il turno di ballottaggio indicate nell'Allegato A, Lotto n. 2 dovranno essere comunque fornite nelle quantità ivi indicate indipendentemente dallo svolgimento di un secondo turno di ballottaggio. Il materiale elencato nell'Allegato B, Lotto n. 1 sarà richiesto in relazione all'effettivo numero di comuni interessati al secondo turno di votazione. Le quantità dei manifesti delle candidature e delle schede di votazione relative ai comuni interessati al turno di ballottaggio saranno fornite dall'Ufficio elettorale della Regione. **Il corrispettivo per la fornitura del materiale relativo al turno di ballottaggio sarà determinato utilizzando i prezzi unitari offerti in relazione all'analogo materiale da fornire per il primo turno di votazione per la medesima categoria di comune (ad esempio per il calcolo del corrispettivo per l'eventuale fornitura dei manifesti delle candidature per il turno di ballottaggio per un comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti (mod. 36/IIIRA) si farà riferimento al prezzo unitario offerto per i manifesti delle candidature per la medesima categoria di comuni (mod. 36/II RA)). Per il calcolo dell'eventuale corrispettivo per la fornitura delle schede di votazione per il turno di ballottaggio per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si farà riferimento al prezzo unitario offerto per le schede di votazione per l'elezione del sindaco dei medesimi comuni indicate nell'Allegato A, Lotto n. 1.**

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Articolo 3

Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'articolo 6.

2. L'appaltatore dovrà avere la disponibilità della strumentazione necessaria ad assolvere al servizio richiesto.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

5. In particolare, l'appaltatore è tenuto, oltre al rispetto degli obblighi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e tecnica - anche al segreto d'ufficio e all'obbligo di riservatezza. L'appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e riguardanti le operazioni elettorali di ciascun ente territoriale delle province di Trento e Bolzano, in ragione del presente affidamento. L'appaltatore si impegna a imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Articolo 4

Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione i dati per la stampa dei manifesti e delle schede elettorali non appena gli stessi saranno pervenuti dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

Articolo 5

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- l) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica) e i suoi allegati (in relazione al lotto aggiudicato) comprese le istruzioni al responsabile del trattamento dati.
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.3) [Eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
- a.4) [Eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7

Durata del contratto

1. Le elezioni comunali (turno generale) avranno luogo in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.

2. Per il Lotto n. 1 dell'Allegato A la fornitura dei manifesti ha inizio il 25° giorno antecedente la data della votazione e scadenza il 13° giorno antecedente la data della votazione. La fornitura delle schede ha inizio il 25° giorno antecedente la data della votazione e scadenza il 9° giorno antecedente la data della votazione.

3. Per il Lotto n. 2 dell'Allegato A la fornitura ha inizio il 30° giorno antecedente la data della votazione e scadenza il giorno della votazione.

4. Per il Lotto n. 1 dell'Allegato B la fornitura ha inizio il 6° giorno antecedente la data della votazione per il ballottaggio e scadenza il 4° giorno antecedente la data della votazione per il ballottaggio.

5. I termini temporali indicati negli allegati per la predisposizione, la stampa, il confezionamento, la consegna e la spedizione dei materiali sono vincolanti per l'appaltatore e non sarà ammesso ritardo per alcun motivo, compreso lo sciopero.

6. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Articolo 8

Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lett. a) della LP n. 2/2016, nei seguenti casi:

a) i quantitativi dei manifesti delle candidature e delle schede di votazione (Allegato A – Lotto n. 1) richiesti potrebbero essere ridotti a seguito della riduzione del numero di comuni che andranno al voto nel turno generale 2020, conseguentemente al verificarsi dei casi previsti dall'articolo 1, comma 1. **In tal caso il corrispettivo spettante all'impresa in relazione alle singole tipologie di materiale elettorale (manifesti delle candidature e schede di votazione) sarà ridotto in base ai prezzi unitari offerti;**

b) in caso di ballottaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il corrispettivo per la fornitura del materiale relativo al turno di ballottaggio sarà determinato utilizzando i criteri previsti dallo stesso articolo 2, comma 2.

3. I quantitativi esatti dei materiali da consegnare all'Ufficio elettorale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige o da consegnare o spedire direttamente ai comuni, per il primo turno ed, eventualmente, per il turno di ballottaggio, saranno tempestivamente comunicati alle imprese aggiudicatarie a cura dell'Ufficio elettorale della Regione stessa.

4. Con riferimento ai manifesti delle candidature, alle schede di votazione e alle tabelle di scrutinio, le quantità indicate si riferiscono al fabbisogno totale in relazione alle varie categorie di comuni. Per ciascun comune dovrà essere predisposto e stampato il relativo materiale secondo le indicazioni e le quantità fornite dall'Ufficio elettorale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Per il turno di ballottaggio le quantità saranno eventualmente fornite non appena sarà noto il numero di comuni nei quali dovrà svolgersi il secondo turno di votazione.

Articolo 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Articolo 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Articolo 11

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'articolo 27 della LP n. 2/2016.

Articolo 13

Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in un'unica soluzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Il corrispettivo per l'effettuazione della fornitura, proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta, è comprensivo di tutte le prestazioni indicate all'articolo 2 e nella parte tecnica del presente capitolato. Per il Lotto n. 1 (Allegato A) il corrispettivo sarà determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente capitolato – parte amministrativa. Nel caso di eventuale affidamento delle forniture previste nell'Allegato B per il turno di ballottaggio, il corrispettivo sarà determinato in base all'articolo 2, comma 2, del presente capitolato – parte amministrativa. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi altro onere che l'appaltatore sosterrà per lo svolgimento della fornitura.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. In conformità all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In conformità all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Articolo 14

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, avvalendosi dell'Ufficio elettorale regionale, ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (delle quali fanno parte integrante e sostanziale le disposizioni contenute nel capitolato); a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica. A tal fine l'appaltatore dovrà affidare la responsabilità del sovrintendere alla regolare e perfetta esecuzione della fornitura e l'incarico di referente, che agisce per conto dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, a persona costantemente reperibile, da parte della stazione appaltante, fino alla conclusione della fornitura stessa. Il nominativo di tale persona e le modalità per contattarla dovranno essere segnalati all'Ufficio elettorale della Regione TAA entro tre giorni dalla data di stipulazione del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate per iscritto entro 12 (dodici) ore dal loro verificarsi.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 25.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 15

Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della LP n. 2/2016.

Articolo 17

Subappalto

1. È ammesso il subappalto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'articolo 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, della LP n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

b) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

c) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della LP n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

Articolo 18

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Articolo 19

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli

obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 20

Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Articolo 21

Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la sede legale dell'impresa medesima, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti (o altri organi a ciò deputati). Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Articolo 23

Garanzia definitiva

1. In relazione al lotto n. 1, per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma 2 la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. ".

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Articolo 24 **Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore è responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare all'Amministrazione regionale e a terzi durante l'espletamento delle varie fasi della fornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. L'appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni provocati all'Amministrazione regionale e a terzi in caso di circostanze ad esso imputabili che comportino il ritardo, irregolare o mancato svolgimento della consultazione elettorale.

3. Al fine di garantire adeguata copertura assicurativa ai rischi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'appaltatore stipulerà apposita polizza con primaria Compagnia autorizzata ai sensi di legge. Il massimale sarà pari ad almeno 2 milioni di euro per l'intero periodo di esecuzione del contratto. La copertura assicurativa dovrà garantire la propria validità fino al completamento delle operazioni concernenti la consultazione elettorale.

4. Copia della polizza assicurativa sarà consegnata all'Amministrazione regionale – Ufficio Elettorale prima dell'inizio della fornitura.

Articolo 25 **Penali**

1. Sono considerati adempimenti essenziali (in quanto la mancata esecuzione determina il rischio di annullamento o sospensione e rinvio dell'elezione), la cui mancanza costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione di una penale, fermo restando quanto disposto in proposito dall'articolo 26:

- a) la consegna, a tutti i comuni, dei manifesti delle candidature entro i termini fissati, sia per il primo turno di votazione che, eventualmente, per il turno di ballottaggio. La penale, per ogni comune per il quale non è avvenuta la consegna entro i termini, è fissata entro il 5 per cento del corrispettivo totale del lotto n. 1;
- b) la consegna alla Regione delle schede di votazione entro i termini fissati, sia per il primo turno di votazione che, eventualmente, per il turno di ballottaggio. La penale, per ogni comune per il quale non è avvenuta la consegna delle schede alla Regione entro i termini, è fissata entro il 5 per cento del corrispettivo totale del lotto n. 1;
- c) la tempestiva ristampa delle schede di votazione richiesta dalla Regione, in caso di necessità, nei giorni di votazione (primo ed eventuale secondo turno) o nei giorni immediatamente precedenti. La penale, per ogni comune per il quale non è avvenuta la ristampa delle schede, è fissata entro il 5 per cento del corrispettivo totale del lotto 1;
- d) la consegna delle tabelle di scrutinio e dei manifesti normativi entro i termini fissati. La penale, per ogni singola fornitura prevista dall'Allegato A – Lotto n. 2, per la quale non è avvenuta la consegna entro i termini è fissata entro il 10 per cento del corrispettivo totale del lotto n. 2.

2. Nell'ipotesi degli altri inadempimenti, di minore gravità, sarà applicata una penale entro il 2 per cento del corrispettivo totale del rispettivo lotto.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 23 del presente capitolato.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e dal conseguente eventuale obbligo di risarcimento dei danni.

Articolo 26

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'articolo 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'articolo 14, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo 25, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- l) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- p) ritardo nel ritiro e consegna delle bozze, nella predisposizione, stampa e nel confezionamento dei manifesti o delle schede tale da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei termini di consegna e quindi il rischio di non poter svolgere regolarmente le consultazioni;

q) inosservanza degli obblighi di riservatezza e del dovere del segreto d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. L'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto, si obbliga a restituire alla Regione TAA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari che gli erano stati consegnati, per permettere alla Regione stessa di poter provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione della fornitura, oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione TAA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria per ciascuno dei due lotti, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

Articolo 27

Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 29

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma T.A.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma T.A.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Regione Autonoma T.A.A. (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Articolo 30

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Articolo 31

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 32

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 33

Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante (Regione Autonoma del Trentino Alto Adige Trento), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali", a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto le presunte violazioni degli obblighi previsti da Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Articolo 34 ***Norma di chiusura***

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO ALLA FORNITURA RIGUARDANTE LA PREDISPOSIZIONE, STAMPA,
CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA DEL MATERIALE
OCCORRENTE PER L'ELEZIONE DI SINDACO E CONSIGLIO NEI
COMUNI DELLA REGIONE TRENTINO–ALTO ADIGE**

TURNO GENERALE 2020

CIG LOTTO N. 1 (8090713B92)
CIG LOTTO N. 2 (8090754D67)

- PARTE TECNICA -

Articolo 1

Modalità di esecuzione della fornitura:

a) Predisposizione

1. Il campione di ogni modello (manifesti candidature, schede elettorali, tabelle di scrutinio, manifesto norme di votazione, manifesto sanzioni penali) è fornito dall'Amministrazione regionale e non può essere modificato senza il previo consenso dell'Amministrazione medesima. L'Amministrazione regionale fornisce altresì la traduzione, su supporto cartaceo, in lingua tedesca, ladina (badioto, gardenese e fassano), mochena e cimbra, ove prevista.

2. Le tabelle di scrutinio devono consentire la registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco, alle liste e ai candidati alla carica di consigliere comunale tenuto conto dei diversi sistemi elettorali previsti nella legislazione regionale. La copertina delle tabelle di scrutinio deve essere sovrastampata in nero. Tutte le tabelle devono avere la fustellatura per i candidati alla carica di sindaco e per le liste.

3. Le tabelle devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) le tabelle di scrutinio per i comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti devono essere predisposte in due versioni, sulla base delle indicazioni e dei quantitativi forniti dall'Ufficio elettorale della Regione: una (circa i 5/6 del quantitativo totale) tale da permettere la registrazione dei voti per 3 liste e per 16 candidati per ogni lista e una tale da permettere la registrazione dei voti per 6 liste e per 16 candidati per ogni lista;
- b) le tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione inferiore a 15.000 abitanti devono essere predisposte in due versioni, sulla base delle indicazioni e dei quantitativi forniti dall'Ufficio elettorale della Regione: una (circa il 60% del quantitativo totale) tale da permettere la registrazione dei voti per 4 liste di candidati e per 44 candidati per ogni lista e una tale da permettere la registrazione dei voti per 10 liste di candidati e per 44 candidati per ogni lista;
- c) le tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione inferiore a 15.000 abitanti devono essere predisposte in due versioni, sulla base delle indicazioni e dei quantitativi forniti dall'Ufficio elettorale della Regione: una (circa il 60% del quantitativo totale) tale da permettere la registrazione dei voti per 30 candidati alla carica di sindaco per ogni lista e per 4 liste di candidati e una tale da permettere la

registrazione dei voti per 30 candidati alla carica di sindaco per ogni lista e per 10 liste di candidati;

d) le tabelle di scrutinio per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti devono essere predisposte in due versioni, sulla base delle indicazioni e dei quantitativi forniti dall'Ufficio elettorale della Regione: una (circa il 67% del quantitativo totale) tale da permettere la registrazione dei voti per 12 candidati alla carica di sindaco e per 20 liste di candidati, nonché per 44 candidati per ogni lista e una tale da permettere la registrazione dei voti per 6 candidati alla carica di sindaco e per 12 liste di candidati, nonché per 44 candidati per ogni lista;

e) le tabelle di scrutinio per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono permettere la registrazione dei voti per almeno 12 candidati alla carica di sindaco e per 20 liste di candidati, nonché per 76 candidati per ogni lista.

4. L'impresa è tenuta comunque a fornire tabelle di scrutinio comprendenti un numero di candidati alla carica di sindaco e/o liste superiore a quelle indicate nel comma 3, fino ad un massimo del 30% qualora venissero presentate candidature (sindaco e/o liste) in numero maggiore rispetto alle predette quantità.

5. Le schede per la votazione di cui all'Allegato A - Lotto n. 1 devono essere predisposte sulla base dei modelli D, E, F, G (per il primo turno di votazione), H e I (per il ballottaggio) allegati alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

6. I contrassegni di lista devono essere riprodotti secondo i colori originali dei contrassegni ammessi dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e nelle dimensioni di cm. 10 di diametro per i manifesti delle candidature e di cm. 2 di diametro per le schede di votazione.

7. I materiali per i quali nei vari lotti è prevista la stampa in lingua italiana, tedesca, ladina, mochena e cimbra devono essere predisposti nelle varie lingue secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio elettorale regionale. Saranno predisposti, stampati e consegnati anche:

a) in lingua ladina della Val Badia con riferimento ai Comuni di: Badia – Abtei – Badia; Corvara in Badia – Corvara – Corvara; La Valle – Wengen – La Val; Marebbe – Enneberg – Mareo; San Martino in Badia – St. Martin in Thurn – S. Martin de Tor;

b) in lingua ladina della Val Gardena con riferimento ai Comuni di: Ortisei – St. Ulrich – Urtijëi; Santa Cristina Valgardena – St. Christina in Gröden – S. Crestina Gherdëina; Selva di Val Gardena – Wolkenstein in Gröden – Sëlva;

c) in lingua ladina della Val di Fassa con riferimento ai Comuni di: Campitello di Fassa – Ciampedel; Canazei – Cianacei; Mazzin – Mazin; Moena – Moena; San Giovanni di Fassa – Sèn Jan; Soraga – Soraga;

d) in mocheno con riferimento ai comuni di: Fierozzo – Vlarötz; Frassilongo – Garait; Palù del Fersina – Palai en Bersntol;

e) in cimbrio con riferimento al comune di Luserna – Lusern.

8. In relazione al numero di liste e/o candidati presentati i manifesti delle candidature dovranno essere di diverso formato (almeno 50x70, ovvero 100x70 ovvero 2 o più x(100x70), su indicazione insindacabile dell'Ufficio elettorale della Regione e nelle dimensioni ritenute dallo stesso necessarie per una chiara riproduzione di tutti i contrassegni e di tutti i dati dei rispettivi candidati.

9. L'impresa aggiudicataria del Lotto n. 1 è tenuta a fornire all'Amministrazione regionale, per ogni contrassegno presentato, un file in formato GIF, qualità adatta al web, con sfondo esterno al contrassegno trasparente e dimensione 42x42 pixel. Il file dovrà essere così denominato: "CodicelstatComune_OrdineDiSorteggio_NomeLista.gif".

10. Entro i termini previsti negli Allegati A – Lotto n. 1 e B – Lotto n. 1, per la consegna dei manifesti delle candidature e delle schede di votazione, l'impresa è tenuta altresì a fornire il file in formato sia word che pdf per ogni manifesto e per ogni scheda di votazione, per quest'ultima con la dicitura fac-simile.

Articolo 2

Modalità di esecuzione della fornitura:

b) Stampa

1. Per ogni modello (manifesti, schede, tabelle di scrutinio) il tipo e il colore della carta, che deve possedere comunque le caratteristiche di quella in normale uso per le consultazioni elettorali, devono essere preventivamente concordati fra l'Amministrazione regionale e le imprese aggiudicatrici.

2. In particolare, la carta da utilizzare per la stampa del materiale deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) tipo uso mano;
- b) grammatura al metro quadro: gr. 100; per i manifesti grammatura al metro quadro: gr. 80/100;
- c) per la copertina delle tabelle di scrutinio: gr. 250/300 al metro quadro;
- d) priva di imperfezioni di fabbricazione e adatta ad evitare la trasparenza della stampa;
- e) di colore bianco per i manifesti e le schede di votazione e avorio per le tabelle di scrutinio.

3. La parte esterna della scheda di votazione deve essere stampata con un retino colorato, uguale per tutti i comuni, tale da evitare la trasparenza della stampa. Il colore delle schede sarà diverso a seconda della tipologia di comune (comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti, comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni della provincia di Bolzano con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, anche in relazione all'eventuale turno di ballottaggio) e uguale per tutti i comuni della medesima categoria. La parte interna della scheda deve essere stampata a quattro colori. I riquadri di testo devono essere stampati in nero, ad eccezione dei contrassegni di lista che devono essere riprodotti nei colori originali, sulla base del formato e delle indicazioni forniti dall'Ufficio elettorale della Regione. Sulla scheda stampata non deve apparire alcuna imperfezione di stampa. La carta e il modello di ogni tipo di scheda devono ottenere il visto di approvazione da parte del Dirigente della Ripartizione II o del Direttore o Vicedirettore dell'Ufficio elettorale della Regione. Di ogni scheda dovranno essere stampati 20 fac-simile da consegnare tempestivamente e separatamente all'Ufficio elettorale della Regione.

4. Durante la stampa delle schede di votazione l'impresa aggiudicataria deve consentire libero ingresso e garantire la possibilità di stazionamento permanente nello stabilimento alla Forza pubblica incaricata della sorveglianza.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a procedere alla stampa solo quando la bozza ha ottenuto il "visto si stampi" da parte del Dirigente della Ripartizione II o del Direttore o Vicedirettore dell'Ufficio elettorale della Regione. Per quanto riguarda le schede di votazione e i manifesti dei candidati il "visto si stampi" potrà essere apposto da personale regionale appositamente incaricato del controllo delle bozze. Il controllo delle bozze di tutti i modelli, in dimensioni originali, è effettuato presso l'Ufficio elettorale della Regione, in Trento, e la loro trasmissione e restituzione è a totale carico dell'impresa aggiudicataria. Non sono accettate bozze trasmesse tramite fax o posta elettronica.

Articolo 3

Modalità di esecuzione della fornitura:

c) Confezionamento

1. Il confezionamento dei manifesti delle candidature deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini indicati negli Allegati A - Lotto 1 ed, eventualmente, B - Lotto n. 1.

2. Il confezionamento delle tabelle di scrutinio deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini indicati nell'Allegato A - Lotto 2.

3. Il confezionamento delle schede deve essere fatto per sezione, per scorta sezione, per scorta comune e per scorta Regione secondo i dati e le indicazioni forniti dall'Ufficio elettorale della Regione. L'etichetta deve riportare l'indicazione del tipo di elezione, del committente (Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), del comune, della sezione, del numero delle schede contenute in ogni pacco e l'indicazione se si tratta di schede di scorta con il relativo quantitativo.

4. Le schede stampate devono essere piegate, raccolte in mazzette fasciate con elastici, confezionate in pacchi sigillati ed etichettati e consegnate all'Ufficio elettorale della Regione, in data da concordarsi, non oltre il termine indicato negli Allegati A – Lotto n. 1 e, eventualmente, B – Lotto n. 1.

5. La sigillatura dei pacchi contenenti le schede di votazione è fatta, a carico dell'impresa aggiudicataria, nello stabilimento dove le schede sono stampate, ovvero nel luogo indicato dall'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'eventuale costante sorveglianza da parte di personale regionale appositamente incaricato. Le modalità con le quali effettuare la sigillatura devono essere tempestivamente concordate con l'Amministrazione regionale. Le attività di confezionamento delle schede e sigillatura dei pacchi dovranno essere effettuate esclusivamente in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00, al fine di consentire l'eventuale costante sorveglianza da parte di personale regionale appositamente incaricato.

Articolo 4 **Modalità di esecuzione della fornitura:** **d) Consegna**

1. La consegna dei materiali deve avvenire rispettando i termini e le modalità che sono specificate per ogni modello nell'Allegato A, Lotto n. 1 – Lotto n. 2 ed, eventualmente, nell'Allegato B, Lotto n. 1. Se non altrimenti specificato il materiale dovrà essere consegnato all'Ufficio elettorale della Regione. Il trasporto dei pacchi sigillati delle schede elettorali dalla sede dello stabilimento di stampa all'Ufficio elettorale della Regione sarà accompagnato dal servizio di scorta delle Forze dell'ordine.

2. L'Amministrazione regionale si riserva di confermare o di modificare i termini di consegna nel momento in cui la data delle elezioni sarà fissata. Per sopravvenute circostanze, l'Amministrazione regionale può comunque disporre lo spostamento di tali termini.

3. La consegna dei manifesti delle candidature, a carico dell'impresa aggiudicataria, deve essere effettuata tempestivamente in tutti i comuni entro il termine perentorio indicato nel Lotto 1.

Articolo 5 **Modalità di esecuzione della fornitura: Disposizioni comuni**

1. L'impresa aggiudicataria si impegna a dare piena e tempestiva esecuzione al presente capitolato speciale e a tutte le disposizioni e le istruzioni di dettaglio che si rendessero necessarie per la predisposizione, la stampa, il controllo delle bozze, il confezionamento e la consegna dei materiali, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. L'Amministrazione regionale, tramite l'Ufficio elettorale della Regione, potrà impartire disposizioni ed istruzioni sia prima sia durante lo svolgimento del servizio. A tal fine la persona individuata ai sensi dell'articolo 14 riguardante i "Controlli sull'esecuzione del contratto" dall'impresa aggiudicataria del Lotto n. 1 dell'Allegato A, a decorrere dal 32° giorno antecedente la data di votazione, deve presentarsi giornalmente presso l'Ufficio elettorale della Regione in orario da concordarsi volta per volta, anche al fine di consentire la quotidiana consegna a tale persona del materiale relativo alle candidature giunto dalle Commissioni/Sottocommissioni circondariali per la predisposizione di manifesti e schede elettorali e la contestuale riconsegna all'Ufficio elettorale delle bozze di manifesti e schede già predisposti per le operazioni di correzione e controllo.

2. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a consentire libero ingresso in tipografia al personale autorizzato dall'Ufficio elettorale della Regione.

3. L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esattezza di stampa in conformità alla bozza munita del "visto si stampi", dell'esatta quantità dei modelli contenuti nei pacchi (con particolare cura per le schede di votazione), del regolare confezionamento dei pacchi delle schede elettorali con l'etichettatura, l'indirizzo e l'indicazione esterna della quantità ed eventualmente della lingua, nonché della regolare e tempestiva consegna secondo quanto previsto nell'Allegato A, Lotto n. 1 – Lotto n. 2 per il primo turno di votazione e, eventualmente, nell'Allegato B, Lotto n. 1 per l'eventuale turno di ballottaggio.

4. Il lavoro deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con obbligo di rifacimento qualora l'Amministrazione lo riscontrasse non rispondente alle esigenze dell'impiego.

5. Tutti i modelli comunque predisposti e realizzati dall'impresa aggiudicataria rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione regionale.

6. L'impresa aggiudicataria garantisce la reperibilità della persona individuata ai sensi dell'articolo 14 riguardante i "[Controlli sull'esecuzione del contratto](#)" e la messa a disposizione delle apparecchiature per la predisposizione e stampa del materiale elettorale, e del personale a queste addetto, nel giorno di votazione e nei giorni immediatamente precedenti, anche in relazione all'eventuale turno di ballottaggio, per far fronte ad eventuali necessità ed imprevisti. L'impresa aggiudicataria garantisce che, in caso di imprevisti verificatisi nel giorno di votazione o in quelli precedenti tali da determinare la necessità di ristampare le schede di votazione, il quantitativo di schede richiesto venga consegnato al Comune entro 6 ore dalla richiesta.

7. L'impresa aggiudicataria dovrà avere la disponibilità della strumentazione necessaria ad assolvere al servizio richiesto.

8. L'impresa aggiudicataria, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

9. La stipulazione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

10. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.